

Prot. n. 002/17/sn

Roma, 24 gennaio 2017

Spett.le

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Ufficio di Gabinetto

viale Trastevere, 76/a

Roma

Spett.le

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Dipartimento per il Sistema Educativo

di Istruzione e di Formazione

D.G. per il personale scolastico

viale Trastevere, 76/a

Roma

Oggetto: Mobilità personale della scuola a.s. 2017/2018 - valutazione laurea di II° livello in discipline musicali, indirizzo interpretativo-compositivo.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale, si richiama la Vostra attenzione in merito alla valutazione, da parte degli uffici scolastici territoriali, del titolo "Laurea di II° livello in discipline musicali, indirizzo interpretativo-compositivo", rilasciato dai Conservatori di musica in ottemperanza al D.M. 8 gennaio 2004.

In particolare, in occasione del rinnovo del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2017/2018, si richiede un chiarimento da parte del MIUR relativamente alla corretta valutazione del summenzionato titolo, in modo tale che lo stesso possa essere valutato "allo stesso modo" su tutto il territorio nazionale.

SEGRETERIA NAZIONALE

via Farini, 16 - 00185 Roma tel. e fax 06/4871026

e-mail: uglscuola@libero.it pec: segreteria nazionaleuglscuola@pec.it sito web: www.uglscuola.it

Infatti, nel precedente contratto per la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2016/2017 (C.C.N.I. dell'8 aprile 2016) la tabella A (III) riportava alla lettera E: "[...] per ogni diploma accademico di secondo livello [...] conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza" (vedi tabella originale).

TABELLA A	
III - TITOLI GENERALI (15)	Punteggio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)...	Punti 12
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	Punti 5
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).....	Punti 3
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso..... (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 1
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 5

Inoltre la lettera E) è accompagnata dalla nota (12) che si riporta di seguito:

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla l. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla l. n. 143/2004; art. 1, comma 605 l. n. 296/2006).

Lo scorso anno si sono verificate, a tal proposito, situazioni difformi su tutto il territorio nazionale; nello specifico, il valutare o meno il "Diploma accademico di II livello in discipline musicali" è dipeso da una scelta discrezionale degli uffici scolastici territoriali, in assenza di una nota chiarificatrice che permettesse di escludere ogni dubbio.

Tutto ciò ha comportato gravi disparità di trattamento tali da provocare errori irreparabili concernenti la mobilità (fasi B e C) del personale docente a livello nazionale.

Alla luce di quanto esposto, si rende necessario un chiarimento:

nonostante la legge n.228/2012 abbia equiparato il titolo di diploma accademico di II livello in discipline musicali al diploma di conservatorio vecchio ordinamento, nel caso in cui il primo sia stato conseguito successivamente al diploma di vecchio ordinamento e alla abilitazione all'insegnamento, che costituiscono titolo di accesso, il titolo in questione (diploma accademico di II livello in discipline musicali) deve essere valutato?

SEGRETERIA NAZIONALE

via Farini, 16 - 00185 Roma tel. e fax 06/4871026

e-mail: uglscuola@libero.it pec: segreteriaNazionaleUglScuola@pec.it sito web: www.uglscuola.it


E ancora, vi deve essere una differente valutazione a seconda che il titolo sia stato conseguito anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore della L. n.228/2012?

In considerazione di quanto sopra, si chiede di fornire dei chiarimenti in merito, per evitare una disparità di trattamento (come accaduto lo scorso anno) essendo la valutazione dei titoli di competenza degli uffici scolastici territoriali.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Mascolo)



SEGRETERIA NAZIONALE

via Farini, 16 - 00185 Roma tel. e fax 06/4871026

e-mail: uglscuola@libero.it pec: segreteria nazionale ugl scuola@pec.it sito web: www.uglscuola.it